

N. 00171/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00218/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2014, proposto da:

Renata Vantin, Emanuele Cunico, Francesca Cunico, , Viviana Cunico, Enrica Natalia Cunico, Fabrizia Cunico, rappresentati e difesi dagli avv. Gianluca Ghirigatto, Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

contro

Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Maccarone, Antonella Pietrobon, con domicilio eletto presso Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ministero dell'Interno;

nei confronti di

Anas Spa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Primo Vantin;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto urgente di espropriazione di immobili necessari per la realizzazione della Nuova Autostazione di Montecchio Maggiore, Comune di Montecchio Maggiore (VI) recante l'avviso di immissione nel possesso e del provvedimento integrativo Pubbl. Util./Autost. Montecchio prot. n. 005/2013 - g del 4/12/2013, non comunicato ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova Spa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nelle more della decisione del merito del ricorso – che viene fissato per l'udienza pubblica del 5 novembre 2014 – ed impregiudicata ogni decisione in relazione alle eccezioni sollevate, l'area dei ricorrenti assoggettata ad esproprio ed interessata da 2 filari di vigneto possa essere momentaneamente pretermessa e che, nel frattempo, vadano effettuati i seguenti adempimenti istruttori:

a) una verifica ad opera del Dirigente del Dipartimento Territorio della Regione Veneto – o suo delegato – volta ad acclarare:

1) l'esattezza fattuale della planimetria prodotta in atti dalla resistente Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova Spa sub documento 3), con riferimento alla delineazione del percorso della strada per quanto concerne i mappali oggetto di esproprio, le differenze rispetto alla previsione originaria e l'esatta rappresentazione della fascia di rispetto, sia in relazione all'opera principale che a quella della originaria previsione dello strumento urbanistico;

2) l'esatto numero di metri quadri dei mappali interessati dall'esproprio in relazione all'attuale tracciato e quelli del precedente ;

b) l'integrazione del contraddittorio, da effettuarsi nel termine di 45 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, nei confronti di tutti i proprietari dei mappali che erano incisi dal precedente tracciato della viabilità secondaria in discussione nonché di quelli che sono stati toccati solo dalla modifica;

La verifica sub a) dovrà essere effettuata nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, previa comunicazione alle parti da darsi con preavviso di giorni 5 e dovrà esserne depositata relazione presso la segreteria del TAR entro il successivo termine di giorni 10.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

Accoglie e per l'effetto:

a) sospende i decreti di esproprio nei termini sopra precisati e dispone gli incumbenti istruttori in premessa,

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 novembre 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)